

(N. 2319)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 147 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, accorda varie agevolazioni fiscali in materia di tasse di bollo, registro, ipotecarie, imposta di ricchezza mobile e di altri tributi a favore delle cooperative per case popolari ed economiche.

Dette norme tributarie, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, furono rese applicabili, per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1936, anche agli Istituti autonomi per le case popolari. Tale termine fu successivamente prorogato fino al 15 aprile 1951.

Ora, mentre i benefici maggiori, riguardanti le tasse di registro ed ipotecarie sono stati

concessi, con la legge 2 luglio 1949, n. 408, per tutte le nuove costruzioni di abitazioni non aventi le caratteristiche di lusso — e pertanto di essi continuano ad avvalersi gli Istituti per le case popolari — lo stesso non avviene per quanto riguarda le tasse di bollo, per cui si rende necessario prorogare detta agevolazione.

In vista però delle incertezze che potrebbe far sorgere, in sede di applicazione, una norma di proroga con efficacia limitata ad uno solo dei benefici fiscali previsti dall'articolo 147 succitato — così che indirettamente potrebbe a suo tempo assumersi che per gli Istituti per le case popolari non siano applicabili le altre agevolazioni tributarie sancite dallo stesso articolo 147 anche se formanti oggetto della

legge n. 408 — si è ritenuto, anche per motivi di organicità ed uniformità legislativa, di prorogare ulteriormente tutte le agevolazioni previste dall'articolo 147 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

E ciò anche perchè a detta di taluni Istituti interessati, gli uffici finanziari, ai sensi della

legge 2 luglio 1949, n. 408, non concederebbero il beneficio dell'imposta fissa di registro nel caso di successivi appalti per uno stesso fabbricato (per il rustico, per gli impianti igienici, di riscaldamento, ecc.).

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, già prorogato fino al 15 aprile 1951, è da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955.